



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 74 del 6 Ottobre 2025

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore) e dell'Avv. Vito Francesco MANCINI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 15 Settembre 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

DEFERIMENTO n. Prot. 4419/1053pfi24-25/PM/ag del 18 agosto 2025 a carico del Sig. Simone Passaseo e della società A.S.D. Galatina Calcio.

Con nota prot. 4419/1053 pfi 24-25/PM/ag, del 18 agosto 2025, il Procuratore Federale Interregionale ha deferito, dinanzi al Tribunale Federale Territoriale LND Puglia della FIGC:

- **il sig. Simone Passaseo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Galatina Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 23.3.2025 nel corso del secondo tempo della gara Molfetta Calcio – Galatina Calcio valevole per il girone A del Campionato di Eccellenza, proferito all'indirizzo del calciatore sig. Secka Mam Adama, schierato nelle fila della squadra della società Molfetta Calcio SSD ARL con la maglia numero 88, la seguente testuale espressione: "negro di merda";
- **la società A.S.D. Galatina Calcio** per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore sig. Simone Passaseo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Fase istruttoria

L'indagine, iscritta al n. 1053 pfi 24-25, è stata avviata per effettuare "*Accertamenti in merito alle espressioni a sfondo razziale che un calciatore tesserato per la società Galatina avrebbe rivolto nei confronti di un calciatore tesserato per la società Molfetta in occasione della gara del 23.3.2025, valevole per il campionato di Eccellenza*". La Procura Federale ha condotto un'articolata attività inquirente, basata sull'acquisizione di prove documentali e testimoniali, ritenute di "particolare valenza dimostrativa".

Gli atti utilizzati per ricostruire il contesto e identificare formalmente i soggetti coinvolti includono:

- un articolo pubblicato dalla testata online "*www.Molfettaviva.it*" in data 23.3.2025, che riportava la notizia dell'accusa di insulti razzisti;
- il referto arbitrale e le distinte di gara dell'incontro Molfetta Calcio – Galatina Calcio del 23.3.2025.

L'attività centrale dell'istruttoria è consistita nell'audizione dei seguenti tesserati:

- Sig. Secka Mam Adama (calciatore del Molfetta e persona offesa), in data 15.5.2025.
- Sig. Christian Carbone (allenatore del Molfetta), in data 15.5.2025.
- Sig. Damiano Partipilo (calciatore del Molfetta), in data 15.5.2025.
- Sig. Simone Passaseo (calciatore del Galatina e incolpato), in data 5.6.2025.
- Sig. Daniele Fruci (calciatore del Galatina), in data 5.6.2025.

Dall'esame del materiale probatorio, la Procura Federale ha ricostruito l'episodio e valutato l'attendibilità delle dichiarazioni rese, ritenendo confermati i fatti e i comportamenti oggetto di accertamento nei termini di seguito sintetizzati.

Il calciatore del Molfetta, Sig. Secka Mam Adama, ha dichiarato in modo chiaro e preciso di essere stato destinatario di un'offesa a sfondo razziale durante il secondo tempo della gara. Ha affermato che il portiere avversario, Sig. Simone Passaseo, "*guardandomi negli occhi, mi ha detto la seguente frase: 'negro di merda'*". Le dichiarazioni del Sig. Secka hanno trovato riscontro in quelle rese dall'allenatore del Molfetta, Sig. Christian Carbone, il quale ha confermato che il suo calciatore, nell'immediatezza del fatto, si era avvicinato alla panchina riferendo di essere stato insultato dal portiere avversario con la medesima espressione ("*negro di merda*") e descrivendo l'interazione come un "faccia a faccia", a conferma della distanza ravvicinata tra i due atleti. Il Sig. Simone Passaseo, durante la sua audizione, ha fornito una versione differente dei fatti. Ha ammesso di aver avuto un "gesto di stizza" e di aver proferito delle parole, ma ha sostenuto di aver detto in dialetto leccese: "*chinu te merda*". Questa versione è stata riferita anche dal suo compagno di squadra, Sig. Daniele Fruci, il quale ha riferito che, interrogato a fine gara negli spogliatoi, il Sig. Passaseo gli aveva risposto: "*non ho detto negro di merda ma ho detto in dialetto leccese 'chinu te merda'*". Alla luce del materiale probatorio acquisito, la Procura Federale ha ritenuto confermati i fatti e i comportamenti oggetto di accertamento.

Fase predibattimentale

Raggiunte dalla comunicazione di conclusione delle indagini, avvenuta il 7 luglio 2025, entrambe le parti si sono costituite nel procedimento illustrando ampiamente le proprie posizioni difensive nel merito.

Il Sig. Passaseo Simone, con l'Avv. Andrea Starace, ha presentato memoria difensiva, concentrata sulla mancanza di prove oggettive, sulla natura indiretta delle testimonianze, nonché sulla testimonianza del calciatore Fruci, proprio compagno di squadra, deducendo l'insussistenza degli elementi costitutivi del fatto imputato a suo carico.

Ha chiesto, in via principale, il proscioglimento dal capo d'incolpazione ascritto e, in subordine, che la fattispecie venga riqualificata ai sensi dell'art. 39 C.G.S., con riconoscimento, in ogni caso, delle attenuanti ex art. 13 C.G.S.

La A.S.D. Galatina Calcio, con l'Avv. Federica Cafaro, ha ritenuto insussistenti elementi di colpevolezza nella condotta del proprio giocatore, scagionato da responsabilità all'esito di una indagine interna, basando le difese anche sulla dimostrazione di un forte impegno societario contro il razzismo, manifestato attraverso numerose iniziative successive all'episodio (adozione di un Codice Etico, eventi di sensibilizzazione, interviste, etc.). Ha formulato, dunque, richiesta di proscioglimento e, in subordine, il riconoscimento delle attenuanti, ex art. 13, comma 1, lettera C), C.G.S.

Il dibattimento

All'udienza del 15 settembre 2025, sono intervenuti l'Avv. Alessandro D'Oria e l'Avv. Davide Di Pantaleo, in rappresentanza della Procura Federale, l'Avv. Federica Cafaro per la società A.S.D. Galatina, l'Avv. Andrea Starace per il tesserato Sig. Simone Passaseo.

Dopo ampia discussione tra le parti, di cui è stato dato conto nel relativo verbale, la Procura Federale ha richiesto per il sig. Simone Passaseo la squalifica per numero 10 giornate, da scontare nel campionato di competenza e l'ammenda di € 1.500,00 a carico della A.S.D. Galatina Calcio. Gli Avv.ti Cafaro e Starace hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi atti difensivi.

Il Tribunale si è riservato la decisione.

DECISIONE

La fattispecie sottoposta al Tribunale concerne l'addebitabilità a titolo di responsabilità, ex art. 4, comma 1 e art. 28, comma 1, C.G.S., al tesserato Sig. Simone Passaseo ed ex art. 6, comma 2, C.G.S. alla società A.S.D. Galatina Calcio, della frase "*negro di merda*", riferita al calciatore di colore Sig. Secka Mam Adama, nel corso della partita Molfetta Calcio – Galatina Calcio, disputata il 23.3.2025 e, quindi, la contestazione di una condotta idonea ad integrare un comportamento discriminatorio, ai sensi dell'art. 28, comma 1, C.G.S. ("*Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione, insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnea, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori*").

Valutati gli atti e i documenti acquisiti al procedimento, il Tribunale ritiene che i fatti oggetto di deferimento abbiano trovato adeguato riscontro probatorio.

È principio noto ed acquisito alla Giustizia Sportiva che, per dichiarare la responsabilità di una violazione disciplinare sportiva, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da consentire all'organo giudicante di giungere ad una certezza ragionevole in ordine alla commissione dell'illecito (cfr. Corte federale di appello, Sezioni unite, n. 64/CFA/2021-2022; Corte federale d'appello, Sezione I, decisione n. 14/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 19/CFA/2020-2021; Sez. I, decisione n. 83/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020-2021).

Si aggiunge che la giurisprudenza sportiva aderisce da tempo all'orientamento per cui, in tema di valore probatorio da attribuire alle dichiarazioni della persona offesa, il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa stessa, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni (cfr. Cass. pen., Sezione 5, 13 febbraio 2020, n. 12920; Sezioni unite, 19 luglio 2012, n. 41461; CFA Sezione IV, n. 66-2019/2020; Sezione I, n. 118-2019/2020) ed a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del suo racconto.

A corollario, la Corte Federale d'Appello ha precisato come sia possibile cogliere *“nella giurisprudenza sopra citata, il principio per cui la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri si esprime in termini di “opportunità” e non di “necessità”, essendo lasciato al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto”*, concludendo che *“le dichiarazioni della persona offesa devono...(omissis)...ritenersi da sole sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità, purché siano valutate con particolare rigore e purchè, dall'esame critico delle risultanze processuali, non emergano elementi in grado di smentirle, cioè di inficiarne il contenuto rappresentativo* (Corte Federale d'Appello, n. 58, 2023-2024).

In definitiva, la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non (v. Collegio di garanzia del CONI, Sezioni Unite, nn. 63/2018 e 65/2018).

Tali principi ben si attagliano alla vicenda in esame.

Il calciatore del Molfetta, Sig. Secka Mam Adama, ha fornito una testimonianza diretta, precisa e circostanziata. Ha dichiarato che il sig. Passaseo, *“guardandomi negli occhi”*, gli ha rivolto la frase *“negro di merda”*, a distanza ravvicinata ovvero *“faccia a faccia”*, circostanza, quest'ultima, che depone a sfavore della prospettazione offerta dal Sig. Passaseo, secondo cui il calciatore tesserato con il Molfetta Calcio sarebbe incorso in equivoco linguistico.

A conferma dell'accaduto, il Sig. Secka ha finanche indicato il difensore avversario, sig. Fruci, come persona presente e potenzialmente in grado di udire l'offesa. Ha inoltre descritto la sua reazione emotiva (*“molto arrabbiato e affranto a tal punto che ho pianto”*) e la sua immediata segnalazione dell'accaduto alla propria panchina.

Le dichiarazioni dell'allenatore Christian Carbone e del compagno di squadra Damiano Partipilo, pur non avendo assistito direttamente all'insulto, forniscono importanti riscontri esterni sull'attendibilità del racconto del sig. Secka. Entrambi confermano che, nell'immediatezza dei fatti, il calciatore si è avvicinato alla panchina *“visibilmente scosso e quasi in lacrime”*, riferendo di aver ricevuto l'insulto dal portiere avversario Passaseo e chiedendo la sospensione della gara.

La tempestività della reazione e la coerenza del racconto riportato a terzi sono elementi che rafforzano significativamente la credibilità della versione accusatoria della persona offesa, di modo che risulterebbe già di per sé superato il vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità della presenza di riscontri esterni.

Tuttavia, soccorrono ulteriori elementi a sostegno della ricostruzione dei fatti offerta dalla Procura.

Il fatto che il sig. Passaseo abbia ammesso di aver insultato l'avversario, seppur con parole diverse, conferma un contesto di ostilità verbale. Egli sostiene di aver proferito in dialetto leccese la frase "*chinu te merda*", che si traduce in "pieno di merda".

Tale versione solo formalmente appare corroborata dal suo compagno di squadra, il sig. Daniele Fruci. Un'analisi critica e approfondita della testimonianza resa da quest'ultimo, anziché rafforzare la tesi difensiva, ne rivela le intrinseche debolezze e finisce per fornire elementi a sostegno della ricostruzione accusatoria. Le dichiarazioni del sig. Fruci presentano, infatti, profili di manifesta contraddittorietà e illogicità che ne minano la credibilità e l'attendibilità.

Il primo e più evidente punto di criticità emerge dal confronto tra la posizione del sig. Fruci e quella degli altri soggetti presenti al momento del fatto. La persona offesa, sig. Secka Mam Adama, ha indicato con assoluta certezza il sig. Fruci come il testimone più vicino all'accaduto, affermando: "*sono certo che il difensore FRUCI sia il migliore testimone dell'accaduto in quanto, quando Passaseo mi ha insultato, egli era accanto a me*".

Questa dichiarazione, precisa e circostanziata, pone il sig. Fruci in una posizione privilegiata per udire lo scambio verbale. La stessa ammissione del sig. Passaseo di aver urlato un'offesa ("*chinu te merda*") in un "gesto di stizza" presuppone un'emissione vocale di intensità tale da essere percepita da chi si trovasse nelle immediate vicinanze. A fronte di ciò, la dichiarazione del sig. Fruci, interrogato specificamente sulla possibilità di aver assistito all'episodio, appare elusiva e del tutto inverosimile: "*non ricordo di aver ascoltato nulla al riguardo*".

Tale affermazione risulta oltremodo incongrua.

È logicamente insostenibile che un calciatore, situato a distanza ravvicinatissima da un alterco verbale così acceso – confermato da entrambe le parti, seppur con contenuti diversi – possa non aver percepito assolutamente nulla. Non si ha motivo di dubitare della buona fede del sig. Secka nell'indicare un avversario come unico teste oculare, una scelta che non gli avrebbe arrecato alcun vantaggio se non fosse stata veritiera.

La vaga e generica memoria del sig. Fruci contrasta nettamente con la specificità del racconto della persona offesa e con la logica stessa dell'evento, come ammesso dallo stesso incolpato. Questa reticenza a confermare la propria presenza e percezione dei fatti getta un'ombra pesante sulla sua intera testimonianza, suggerendo un tentativo di sottrarsi alla responsabilità di confermare un fatto sgradito per il proprio compagno di squadra.

In tale contesto, la ulteriore dichiarazione del Fruci ("*a fine gara, negli spogliatoi, ho raggiunto Simone Passaseo e gli ho chiesto se avesse veramente proferito la frase offensiva nei confronti del calciatore di colore avversario. Simone mi ha detto testualmente: "NON HO DETTO NEGRO DI MERDA MA HO DETTO IN DIALETTO LECCESE CHINU TE MERDA"*") che nelle intenzioni della difesa avrebbe dovuto scagionare il sig. Passaseo dall'accusa di discriminazione razziale, finisce per produrre l'effetto opposto, poiché la credibilità della dichiarazione risulta significativamente incrinata dalla sua inverosimile affermazione di non aver udito nulla.

In conclusione, i profili di responsabilità a carico del sig. Simone Passaseo appaiono consistenti e, in ogni caso, sufficienti a ritenere "più probabile che non" la commissione della condotta illecita ascritta dal capo d'incolpazione, in ossequio al regime probatorio radicato nella giurisprudenza sportiva, testè richiamato.

Non pare revocabile in dubbio, allora, che nella vicenda in esame il calciatore del Galatina abbia proferito all'avversario l'espressione "*negro di merda*", insulto fondato sulla razza e sull'origine etnica, come tale idoneo ad integrare un comportamento discriminatorio ai sensi dell'art. 28, comma 1, C.G.S.

Nè può rilevare, in senso contrario, la circostanza che l'episodio contestato non sia stato menzionato nel referto arbitrale.

Sul punto, che involge il tema dell'utilizzo di fonti di prova diverse dal rapporto del direttore di gara, la giurisprudenza sportiva ha avuto modo di affermare quanto segue "...*la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non consente di ritenere che l'organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze (Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 12/2019). La fede privilegiata del referto arbitrale (CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020), non implica lo svilimento delle altre fonti di prova, perché altrimenti non avrebbe alcun senso la possibilità di utilizzare l'attività di indagine della Procura federale; né tanto meno è sostenibile una gerarchia tra le fonti di prova, quasi a voler introdurre nel procedimento sportivo una sorta di regime di prova legale. Il criterio di valutazione del materiale probatorio nel giudizio sportivo, pertanto, altro non può essere che quello del libero convincimento da parte del giudicante, con conseguente adeguata giustificazione nell'apparato motivazionale (CFA, SS.UU. n. 117/2024-2025)*" (massima n. 0011/CFA/2025-2026/B).

Così come il referto arbitrale, pur facendo piena prova di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del *quod non*: "*il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell'arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l'evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale*" (CFA, SS.UU., n. 81/2024-2025; id., Sez. I, decisione n. 99/CFA/2024-2025).

Con riferimento alla posizione della società, la responsabilità oggettiva della A.S.D. Galatina Calcio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, CGS, discende direttamente dall'accertamento della violazione commessa dal proprio tesserato. Infatti, l'accertata condotta discriminatoria del calciatore Sig. Passaseo, posta in essere in violazione dell'art. 28, comma 1, C.G.S., comporta, quale conseguenza diretta e indefettibile, l'affermazione della responsabilità oggettiva della A.S.D. Galatina Calcio, chiamata a rispondere per il fatto del proprio tesserato.

Il tentativo della difesa di depotenziare la gravità dell'accusa introducendo elementi di contesto legati ad iniziative societarie promosse successivamente all'episodio (adozione di un Codice Etico, interviste del Presidente ed interventi televisivi tesi a ribadire i valori sportivi, eventi di sensibilizzazione sul tema della discriminazione razziale), di per sé importantissime ed assolutamente apprezzabili, poichè tese a prevenire futuri illeciti, non valgono, tuttavia, a scalfire il giudizio sulla responsabilità oggettiva legato all'episodio oggetto del capo d'inculpazione.

In ordine al *quantum*, questo Tribunale ritiene di doversi discostare, sia pure in misura contenuta, dalle richieste formulate dalla Procura, consistite in 10 giornate di squalifica del calciatore ed € 1.500,00, a titolo di ammenda a carico della società.

Il Tribunale ravvisa nella fattispecie la sussistenza di circostanze attenuanti, ai sensi dell'art. 13 C.G.S., oggetto di domanda da entrambe le parti.

Fermo che l'eventuale comportamento provocatorio assunto durante la gara dal calciatore Secka (invero ammonito per proteste al 19° del secondo tempo) non può di certo attenuare, men che meno giustificare la gravità della offesa ricevuta, viene in rilievo come il Sig. Passaseo, a gara appena conclusa, si sia recato immediatamente dal Secka cercando di porgere le scuse (peraltro rifiutate) e chiarire l'accaduto.

Tale condotta configura la sussistenza di atteggiamento collaborativo e riparatore, che denota un'assunzione di consapevolezza, da parte del calciatore, della gravità dell'episodio, che induce il Tribunale a mitigare la sanzione inflitta.

A tanto si aggiunge l'assenza di precedenti specifici, che consente di qualificare la condotta odierna come un episodio isolato e non rappresentativo di un'abituale inclinazione del tesserato a comportamenti discriminatori o comunque contrari ai principi di lealtà e correttezza sportiva. La condotta, pur nella sua indiscussa gravità, assume un carattere di "eccezionalità" che, in un'ottica di proporzionalità della sanzione, giustifica la riduzione operata.

È fondamentale ribadire che il riconoscimento di tali attenuanti non costituisce un'attenuazione della ferma condanna dell'ordinamento sportivo verso ogni forma di discriminazione. Al contrario, risponde all'esigenza di calibrare la risposta sanzionatoria sul caso concreto, tenendo conto di tutti gli elementi a disposizione, sia a carico che a favore dell'inculpato. La sanzione deve essere afflittiva e dissuasiva, ma anche giusta e proporzionata alla luce del complessivo percorso sportivo e disciplinare dell'atleta.

Per queste ragioni, il Tribunale ritiene equo applicare una riduzione della sanzione richiesta dalla Procura Federale, contemperando così la necessità di punire severamente un atto intollerabile con i principi di individualizzazione e proporzionalità della pena sanciti dall'ordinamento.

Per quanto esposto, la Corte ritiene di commisurare la pena in ragione della dedotta circostanza attenuante, riducendo a 8 le giornate di squalifica.

Con riferimento alla richiesta di pena pecuniaria di € 1.500,00 a carico della Società, il Tribunale ne ravvisa l'esosità. A tale valutazione si perviene in base alle disposizioni normative contenute nell'art. 28 C.G.S., comma 5, che nel rimandare al comma 4 la determinazione della entità della sanzione nei confronti della società, comminate per fatti di discriminazione, prevede la sanzione di € 1.000,00 a carico delle società dilettantistiche, in caso di recidiva. Ne consegue, per logica giuridica e per il principio di proporzionalità, che la sanzione per la prima infrazione debba essere necessariamente inferiore a tale soglia. Poiché nel caso di specie si tratta pacificamente della "prima infrazione" per la A.S.D. Galatina Calcio, una sanzione superiore o pari a quella prevista per la recidiva sarebbe manifestamente sproporzionata e irragionevole.

Pertanto, si ritiene equo irrogare la sanzione, determinata anche alla luce delle attenuanti riconosciute al tesserato, Sig. Passaseo, in misura pari ad € 500,00.

Per tali motivi, il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

- 1) di comminare al tesserato la squalifica per 8 giornate da scontarsi nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva;
- 2) di comminare alla società A.S.D. Galatina Calcio l'ammenda di € 500,00.

Il Relatore
Avv. Livio COSTANTINO

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 6 Ottobre 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 6/10/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci